

	COMUNE DI CASATENOVO	Numero	Data
	Provincia di Lecco	12	19/04/2013

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2013

Originale

L'anno **2013** addì **19** del mese di **Aprile** alle ore **20.45** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

All'appello risultano

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
COLOMBO ANTONIO	SI	TRABUCCHI GIOVANNI	SI
GALBIATI FILIPPO	SI	PIROVANO GUIDO	SI
ZARDI LUCIANO	SI	NANNINI SARA	SI
COGLIATI RODOLFO	SI	RIVA GIULIANO	SI
COMI MARTA	SI	BERETTA BARBARA	SI
SIRONI ALFIO	SI	VIGANO' GIANNI MARIA	SI
PIROVANO ERMENEGILDO	SI	VISCARDI CLAUDIO	SI
LABADIA NICOLA	SI	CANTU' ALBERTO	NO
BRAMBILLA DARIO	SI	RAMPIN ROSANNA	SI
BIFFI MARA	NO	PELLEGRINI MARCO	SI
BAIO ENRICA	SI		

Totale presenti

19

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Generale Sig. SANDRO DE MARTINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **ANTONIO COLOMBO**, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- *l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, assegnando ai comuni la facoltà di variare in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;*
- *l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari a 0,4 per cento, assegnando ai comuni la facoltà di variare in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;*
- *Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^a gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ex art. 3 comma 48 della legge 662/1996, applicando i seguenti moltiplicatori:*
 1. *160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A10;*
 2. *140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;*
 3. *80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;*
 4. *80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;*
 5. *65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;*
 6. *55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;*

Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 01.06.2012 avente ad oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria Imu", con la quale si determinavano per il 2012 le aliquote I.M.U. come di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
<i>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili di imposizione non incluse nelle tipologie sotto riportate</i>	8,6 PER MILLE
<i>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</i>	4,5 PER MILLE
<i>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</i>	2,0 PER MILLE
<i>TERRENI AGRICOLI</i>	ESENTI

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell' Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 01.06.2012;

CONSIDERATO che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**
- l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di €. 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €. 200,00;**
- **si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di €. 200,00** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente:
 - *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
 - *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;*
- **l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;*
- il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

Visto l'articolo 1 comma 380 della legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a) "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011";
- Lettera f) "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";
- Lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D";

Tenuto conto, che:

- La legge di stabilità 2013 sopprime il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs. 23/21011 ed istituisce il fondo di solidarietà comunale i cui criteri di formazione e di riparto saranno definiti da un successivo dpcm;
- A seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 23/2011;
- Il D.Lgs. n. 267 prevede all'art. 172 che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;
- L'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24.12.2012 n. 228 differisce al 30.06.2013 il termine previsto dall'art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per deliberare il bilancio di previsione 2013;
- l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e ssmii, precisa: "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico";

RITENUTO, in relazione ai dati attualmente disponibili, e al fine di garantire la copertura delle normali esigenze di bilancio, di confermare per l'anno 2013 le aliquote già stabilite per il 2012:

<i>TIPOLOGIA IMMOBILE</i>	<i>ALIQUTA</i>
<i>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili di imposizione non incluse nelle tipologie sotto riportate</i>	<i>8,6 PER MILLE</i>
<i>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</i>	<i>4,5 PER MILLE</i>
<i>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</i>	<i>2,0 PER MILLE</i>
<i>TERRENI AGRICOLI</i>	<i>ESENTI</i>

RITENUTO, altresì, di confermare:

- la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00);
- che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si applicano

anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente: *l'unita' immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*

e di stabilire, con valenza regolamentare, a partire dal 1° gennaio 2013, mediante successiva modifica formale del regolamento, che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle unità immobiliari posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ad alcuno e che non vengano utilizzate dai soggetti non componenti il nucleo familiare;

Dato atto che le aliquote sopra riportate potranno essere modificate qualora nel corso dell'anno si rilevino sostanziali scostamenti nelle previsioni di spesa e di entrata, nonché per il ripristino degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

Udita la relazione dell'assessore al Bilancio Sig. Brambilla Dario, nonché gli interventi dei Consiglieri: Viganò – Beretta Barbara – Rampin Rosanna e del Sindaco-Presidente Antonio Colombo e che ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. nonché dell'art. 58, 5^ comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale (approvato con deliberazione del C.C. n.63 del 29.11.2011 ed entrato in vigore l'1.1.2012) non vengono qui materialmente riportate perché nel rispetto di tale norma sono ricomprese nel "documento" costituito dalla registrazione fonica/digitale della seduta;

Visti, i seguenti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. 267/2000:

- dal Responsabile del Settore Programmazione Risorse in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile del Settore Programmazione Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Programmazione e Tributi in data 09.04.2013, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto comunale;

Con voti n. 19 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 19 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **di confermare per l'anno 2013 le aliquote già stabilite per il 2012:**

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
<i>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili di imposizione non incluse nelle tipologie sotto riportate</i>	8,6 PER MILLE
<i>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,</i>	4,5 PER MILLE

<i>nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</i>	
<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</u>	2,0 PER MILLE
<u>TERRENI AGRICOLI</u>	ESENTI

3) di confermare, altresì:

- la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00);
- che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente: *l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" calcolato ad aliquota base dello 0,76%. I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D";
- le aliquote sopra riportate potranno essere modificate qualora nel corso dell'anno si rilevino sostanziali scostamenti nelle previsioni di spesa e di entrata, nonché per il ripristino degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

4) di stabilire, con valenza regolamentare, a partire dal 1° gennaio 2013, mediante successiva modifica formale del regolamento, che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle unità immobiliari posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ad alcuno e che non vengano utilizzate dai soggetti non componenti il nucleo familiare;

5) di dare atto che, secondo quanto stabilito dall'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e ssmmii: "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico";

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

Con voti n. 19 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 19 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CASATENOVO
Provincia di Lecco

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 12 DEL 19/04/2013

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Casatenovo, lì 11.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Usuelli Adriano

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Casatenovo, lì 11.04.2013

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to PAOLA SALA

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Casatenovo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO

N. _____ Reg. Pubblicazioni

ESTREMI di ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
- è divenuta esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Casatenovo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO